



UNIONE VAL D'ENZA

Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO E DEL PRIVATO SOCIALE

Approvato con delibera del consiglio dell'unione n. 20 del 29/07/2017

ART 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. . Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 e ss.mm., i criteri e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici a carico del bilancio dell'Unione in favore di gruppi, comitati, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni, Associazioni di Promozione Sociale che svolgono le proprie attività in settori di competenza dell'Unione dei Comuni Val d'Enza in relazione alle funzioni ad essa conferite e in correlazione ai bisogni e alle esigenze della comunità locale.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

- forme di contribuzione che per legge, altre fonti regolamentari o di pianificazione generale sono specificatamente normate da appositi atti, contratti e accordi;
- atti ed accordi stipulati nell'ambito di bandi europei o nazionali, e delle specifiche disposizioni;
- forme di co progettazione che non prevedono l'erogazione ai partner di contributi a carico del bilancio dell'Unione;
- contributi e sovvenzioni in favore di persone fisiche in condizioni di bisogno socio assistenziale per le quali si demanda ad apposito regolamento

ART. 2 – PRINCIPI

1. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini a soggetti pubblici e privati oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Unione dei Comuni Val d'Enza garantisce anche il contenimento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento. Devono, altresì, essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

ART. 3 - SETTORE COMPETENTE

1. Ciascuna richiesta di contributo sarà valutata ed eventualmente accettata dal Responsabile del Servizio competente per il territorio/ o settore in cui si svolge concretamente ed ha impatto l'attività/iniziativa/progetto di volontariato per la quale viene richiesto un contributo.

ART. 4 - CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE

1. Fatto salvo quanto indicato nel precedente articolo 1, l'Unione dei Comuni Val d'Enza è chiamata a valutare con attenzione, ai fini dell'erogazione e della quantificazione di contributi, il grado di rispondenza delle attività, per le quali il contributo è richiesto, agli effettivi bisogni e interessi della Comunità, in correlazione con le effettive disponibilità di bilancio, nonché ai valori a cui si ispira lo Statuto.
2. L'Unione è sollevata da qualsiasi responsabilità o azione risarcitoria in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici. Parimenti, le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti, in particolare, in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I contributi e i vantaggi economici possono essere concessi a:
 - Organizzazioni di Volontariato, ai sensi della legge 266/1991;
 - Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi della legge regionale Emilia Romagna 34/2002;
 - Gruppi informali e/o Comitati e/o Parrocchie/Caritas.

Nell'ambito del presente Regolamento, i soggetti sopra indicati verranno indicati complessivamente e sinteticamente come "Associazioni/Enti del privato sociale".

2. Questi soggetti, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

Per quanto attiene alle "Organizzazioni di Volontariato" e le "Associazioni di Promozione Sociale":

- essere costituiti almeno da un anno;
- essere iscritti, in base alla propria forma giuridica, ad Albi e/o Registri previsti dalla normativa vigente in materia;
- perseguire istituzionalmente, come risulta dallo Statuto o dall'Atto costitutivo, scopi di interesse collettivo e senza fini di lucro;
- svolgere attività o promuovere iniziative, aventi rilevanza specifica nel contesto dell'Unione e che siano compatibili con i fini istituzionali perseguiti dalla stessa Unione e con gli eventuali programmi definiti a livello regionale e provinciale;

Per quanto attiene ai "Gruppi informali e/o Comitati e/o Parrocchie/Caritas"

- svolgere attività o promuovere iniziative, aventi rilevanza specifica nel contesto dell'Unione e che siano compatibili con i fini istituzionali perseguiti dalla stessa Unione e con gli eventuali programmi definiti a livello regionale e provinciale;
- essere attivi nei settori su indicati e sul territorio dell'Unione da almeno due anni dalla data di presentazione della richiesta di contributo

Non possono beneficiare di contributi come da presente Regolamento:

- Imprese Sociali in genere, Cooperative (sociali e non), anche se ONLUS;
- Fondazioni;
- Soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali;
- Associazioni Pro Loco.

ART. 6 ITER DI PRESENTAZIONE –VALUTAZIONE CONTRIBUTI

1. La Giunta dell'Unione, annualmente, per ogni ambito di attività tra quelle di cui all'art. 1 e sulla base degli appositi stanziamenti previsti in ogni settore, entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione adotta e pubblica un "avviso annuale permanente", per la concessione di contributi ordinari per l'esercizio in corso.
2. Nel bando devono essere indicati:
 - l'ammontare della somma a disposizione per i contributi per l'ambito di intervento di riferimento;
 - i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - le modalità di presentazione delle richieste;
 - i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
 - le modalità di erogazione del contributo.
3. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso attraverso il sito internet, la stampa locale e l'affissione presso le strutture decentrate dell'Unione dei Comuni.
4. I contributi vengono concessi dal Responsabile del settore competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dal successivo articolo 7.
5. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerabili come spese rendicontabili:
 - prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti,
 - le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario, a meno che non direttamente utilizzate nella gestione delle attività oggetto di contributo (in questo caso il richiedente dovrà rendicontare l'uso di proprie attrezzature solo per la quota parte o nella misura in cui le ha effettivamente utilizzate per lo svolgimento delle attività oggetto di contributo)
4. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.
5. Le richieste di utilizzo di spazi andranno presentate direttamente al competente Servizio che prevedrà apposita autorizzazione in base alle norme vigenti.

ARTICOLO 7 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi da erogare ai richiedenti, il Responsabile di settore competente valuta la richiesta in base a quattro criteri di valutazione:

- Grado di impatto sul territorio in termini di valore aggiunto e di vantaggi per la comunità o per particolare fasce fragili della popolazione;
- Consistenza dell'iniziativa (quanti cittadini, quanti cittadini di fasce deboli, quante attività previste)
- Grado di innovazione rispetto alle attività di quel territorio
- Grado di sostenibilità futura delle iniziative proposte e livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;

In particolare, nella propria determina di concessione del contributo, il Responsabile di Settore competente dovrà:

- assegnare un punteggio, variabile da 0 a 10, a ciascuno dei quattro criteri sopra descritti;
- motivare in maniera descrittiva le valutazioni espresse;
- verificare che, in almeno il 50% degli criteri di valutazione (due su quattro), il progetto/richiesta di contributo abbia ottenuto un punteggio pari a 5;

2. Il Responsabile del Settore competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento. Aggiungendo ulteriori criteri, deve comunque essere raggiunto un punteggio almeno pari a in almeno il 50% dei criteri complessivi.

ARTICOLO 8 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono liquidati con provvedimento del Responsabile del settore competente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'attività o dallo svolgimento delle singole iniziative che compongono l'attività complessiva ammessa a contributo.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa ed a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
 - a) una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - a) rendicontazione delle spese sostenute con relative giustificazioni.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta, di norma, la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per l'anno successivo.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile del settore competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.
5. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore dell'Unione, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte dell'Unione e dei Comuni ad essa appartenenti per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative dovrà recare le diciture appositamente indicate nell'atto di concessione del contributo stesso.

ARTICOLO 10 – CONVENZIONI E PROTOCOLLI PER PROGETTI DI PARTICOLARE RILEVANZA

1. Nel caso di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da Enti e Associazioni, ove l'Unione, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi Unione decida di acquisire la veste di co-promotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria - verrà approvato dalla Giunta apposito atto di accordo che vada a disciplinare le modalità di utilizzo dei contributi, di raggiungimento degli obiettivi prefissati e le modalità di verifica. Le finalità di tali iniziative – allo scopo di riscontrarne la coerenza con la programmazione dell'Ente – dovranno essere già previste in linea generale nel Documento unico di Programmazione e quindi riconosciute dal Consiglio come meritevoli di particolare sostegno e riconoscimento.
2. Nel caso in cui l'iniziativa e la proposta parta direttamente dai Servizi dell'Unione - che individuano tra i loro obiettivi attività, iniziative e progetti per i quali ritengano strategico promuovere una forma di collaborazione stretta con uno o più Enti del Privato Sociale (elencati all'art. 5 del presente Regolamento) - verrà stipulato apposito atto di accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno. Per pervenire alla stipula dell'accordo la Giunta dell'Unione dovrà approvare una "Manifestazione di interesse" (promossa e pubblicata negli ambiti individuati all'art. 6 comma 2 del presente Regolamento), atta a rendere pubblico e articolare il progetto o l'iniziativa che la stessa Unione dei Comuni vuole implementare e per il quale chiede ai soggetti del proprio territorio di manifestare il proprio interesse alla gestione operativa e di delineare una propria modalità progettuale di gestione. Insieme alla manifestazione di interesse la Giunta approverà anche lo schema di atto che regolerà i rapporti con il Soggetto da individuarsi, definendone la durata. In presenza di più manifestazioni di interesse verrà condotta una valutazione da commissione tecnica appositamente istituita sulla base di alcuni criteri, tra i quali:
 - Descrizione delle modalità di gestione ed esecuzione del progetto, nonché dell'organizzazione utilizzata, con particolare riferimento a:
 - modalità di rapporto e relazione con il Servizio proponente,
 - ricerca dei volontari,
 - gestione e cura dei volontari: formazione, informazione, assicurazione, momenti collettivi;
 - Esperienza accumulata dal Soggetto candidato nell'ambito del progetto;
 - Numero dei volontari messi a disposizione per il progetto oggetto della procedura;
 - grado di radicamento sul territorio da parte dell'Organizzazione
 - Altri item più specifici, a seconda dell'ambito e della tipologia di progetto richiesto

I criteri sopra esposti hanno carattere indicativo e non esaustivo, sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento, che istruisce la Manifestazione di Interesse, individuare e formalizzare criteri e punteggi sulla base dei quali verrà valutato il progetto migliore

Verrà individuato il Soggetto che ha proposto il progetto migliore e con esso si stipulerà l'atto di accordo, con il quale si andranno a regolare i rapporti tra le parti ed in particolare gli impegni che l'Associazione/Ente di Volontariato assume nei confronti dell'Unione.

ART. 11 – CO-PROGETTAZIONI

1. L'Unione può emanare bandi di manifestazione di interesse dedicati ad Associazioni/Organizzazioni/Enti di Volontariato, con lo stesso iter di cui al precedente art. 10, per la progettazione e la realizzazione condivisa di attività ed iniziative rientranti nell'ambito di cui all'art. 1 del presente Regolamento, e che prende il nome di co-progettazione. Nella co-progettazione, l'Unione dei Comuni mette a disposizione risorse (nei limiti e nelle caratteristiche di cui al successivo art. 12) e chiede alle Organizzazioni (che manifestano interesse a partecipare), di:
 - aderire agli obiettivi del bando e diventarne co-progettisti e co-realizzatori;
 - indicare una propria autonoma proposta progettuale di realizzazione;
 - descrivere e mettere a disposizione, a propria volta, risorse per il raggiungimento degli obiettivi comuni fissati dal bando.
2. In caso di più adesioni al bando, le diverse proposte progettuali verranno valutate con i criteri di cui all'art. 10, comma 2, mentre le risorse messe a disposizione del progetto da parte delle Associazioni costituiscono condizione essenziale per la partecipazione al bando di co-progettazione, ma non costituiscono elemento di valutazione nell'aggiudicazione del bando stesso.
3. L'Unione dei Comuni, in caso di più adesioni al bando, può prevedere anche la formula di un accordo con tutte le associazioni partecipanti (o parte di esse), allargando così la co-progettazione. Una volta individuato/i il/gli aggiudicatari del Bando, si procederà alla stipula di una Convenzione, con l'iter di cui al precedente art. 10 commi 2 e segg.

ART. 12 - CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI, MODALITÀ E LIMITI DI EROGAZIONE

1. Fatto salvo il quadro generale dei limiti di spesa di cui all'art.6 comma 4 ("Il Responsabile del settore competente, con il provvedimento di cui al comma 3, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione. L'ammontare del contributo concesso non può superare, in ogni caso, la differenza tra uscite ed entrate del programma di attività ammesso a contributo"), il singolo contributo, sia nel caso in cui venga erogato nell'ambito del bando dell'Unione dei Comuni di cui all'art. 6, sia nel caso in cui venga erogato nell'ambito di una convenzione (art. 10), deve possedere le seguenti caratteristiche:

non può superare, in termini quantitativi:

- l'80% dell'ammontare complessivo del budget dedicato ai contributi ad associazioni che il singolo SST ha in disponibilità sul proprio capitolo di bilancio;
- il 70% delle spese rendicontate dall'associazione richiedente, che viene così responsabilizzata a recuperare risorse in entrata con modalità proprie, autonome, imprenditive e indipendenti dal contributo unionale.

può afferire esclusivamente:

- al rimborso delle spese sostenute dallo stesso Ente di Volontariato per l'organizzazione e la gestione del progetto oggetto di convenzione, debitamente dimostrate e giustificate.
 - alla messa a disposizione di Beni mobili e/o immobili di proprietà dell'Unione dei Comuni o dei Comuni afferenti all'Unione (previo accordo con gli stessi) per il raggiungimento degli obiettivi posti a convenzione
2. L'assicurazione dei volontari dell'Associazione/Ente di Volontariato (esclusivamente di quelli effettivamente impiegati nell'ambito del progetto oggetto di contributo) è a carico dell'Unione. L'Unione stessa, a propria discrezione, può decidere se accollarsi direttamente i predetti oneri assicurativi, ovvero delegarli all'Associazione/Ente di Volontariato, che potrà poi chiedere all'Unione il rimborso delle spese assicurative sostenute.
 3. Se sufficientemente motivato dal richiedente, sia nell'ambito dell'erogazione di un contributo, sia nell'ambito di una convenzione, stabilito l'importo massimo erogabile a rimborso delle spese sostenute, è prevista l'erogazione di un acconto, a scalare dalla cifra stabilita, che possa garantire all'Associazione/Ente di Volontariato sostenibilità e condizioni ottimali per lo svolgimento del proprio progetto. Nel caso in cui il progetto non venga effettivamente organizzato e gestito, l'Associazione/Ente di Volontariato dovrà restituire l'acconto ricevuto.

ART. 13 - DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI

1. I beneficiari di contributi ordinati o straordinari decadono dal contributo concesso, con conseguente obbligo di restituzione:
 - nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario o straordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
 - nel caso in cui, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge o non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute;
 - nel caso di modifica sostanziale del programma delle attività, iniziative e eventi per cui sia stato concesso un contributo ordinario o straordinario.